



## **Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio**

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt  
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

**Luxemburgi, MDCCXLI.**

105. Una delle cure &c. Edictum pro notitiis Missarum onera  
respicientibus, quæ Secretariæ Sacræ Congregationis à Notariis, & aliis  
infra statutum tempus exhibendæ sunt.

---

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74859](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74859)



1704

damento di Sua Santità, altrimenti si procederà contro è Trafigressori rigorosamente alle pene di sopra comminate. Et perche, niuno, possa in qualsivoglia tempo allegare ignoranza di quanto nella sopra espressa Istruzione si prescrive, si doverà in ciascheduna Sagrestia delle sopranominate Chiese, & Oratorii tenere continuamente affisso in luogo visibile un'esemplare del presente Editto, sotto pena in caso di contravvenzione di feudi dieci d'oro da pagarsi irremissibilmente dal Sagrestiano, se sarà Prete Secolare, e della privazione della carica, & inabilità a qualsivoglia Ufficio per cinque anni, se sarà Regolare. Dato il 1. Ottobre 1704.

Giuseppe Domenico de Totis Segretario  
della Sac. Visita Apost.

Nicolò Pignatelli Commiff. e Fiscale  
della Sac. Visita Apost.

Paolo Fatii Not. delle Sac. Congreg.

### EDICTUM,

III.

Pro notitiis Missarum onera respicientibus, quae Secretariae Sacrae Congregationis à Notariis, & aliis infra statutum tempus exhibendae sunt.

Una delle cure principali, che sin dal principio del suo Apostolico Ministero ha cagionata particolar sollecitudine nella santa mente di Nostro Sig. Papa Clemente XI. è sempre stata la premura, che restino adempiti gl'obblighi delle Messe, che con pia provvidenza i Fedeli hanno procurato, ò in vita, ò in morte di afficurarli con l'impiego delle proprie facoltà per suffragio delle loro anime, ò de loro Congiunti, Benefattori, ed Amici; e potendosi temere, che l'ommissioni, e le negligenze tavolta praticate nella soddisfazione di detti obblighi, habbiano potuto provocare la Divina Giustizia, che non solo faccia provare à i Popoli le gravi percosse del suo flagello, ma anche maggiori sempre più ne minacci; Per tanto la Santità Sua per sottrarre il suo Gregge vivente dalle calamità, che gli sovrastano in questa vita, e l'anime de Fedeli Defonti dall'atrocissime pene, che soffrono nell'atra per mancanza de i dovuti suffragii comandò con ordine datoci à bocca, che si pubblicasse un Istruzione, in cui era prescritto à tutte le Chiese, e Luoghi Pii di Roma un modo, e metodo universale di formare, e descrivere le Tabelle, ed i Cataloghi degl'obblighi delle Messe, ed intavolare i libri, dove si deve notare l'effettiva celebrazione di ciascheduna Messa di mano dell'istesso Celebrante.

Ed havendo noi fin sotto il 1. Ottobre 1704. Per obedire alli comandamenti di Sua Santità fatta personalmente presentare la detta Istruzione à i Ministri di tutte le Chiese, e Luoghi Pii di Roma, dalla pronta esecuzione, che ha havuto, e dalla commune osservanza della medesima per due anni già terminati, si è riconosciuto di quanto profitto sia stata per assicurare la piena soddisfazione degl'obblighi delle Messe, con indicibile consolazione, e quiete dell'animo di Sua Beatitudine.

Ma perche nel confronto, che di ordine parimenti della Santità Sua si va presentemente facendo di detti obblighi descritti nelle Tabelle con i Testamenti, ed altri documenti d'onde derivano, si è trovato in alcuni qualche difetto, ò mancanza ne i nomi de i Notari nel tempo, e nella quantità con pregiudizio de sudetti suffragii; Ed affinché in avvenire le Tabelle, che di

1707.

nuovo si formeranno, ò le addizioni, che si faranno nella gie formate de nuovi obblighi, che giornalmente sopravengono, sempre appariscano fatte con maggior legalità, e sicurezza, e di loro in ogni tempo si possa havere una piena verificatione.

La Santità di Nostro Signore, con ordine datoci à bocca, vuole, ed espressamente comanda, che tutti li Capo Notari, loro Sostituti, Giovani di qualsivoglia Tribunale Ecclesiastico, e Secolare di Roma, ed anche quelli, che senza haver Ufficio pubblico, si rogano nelle loro case private in detta Città, doppo quindici giorni, che havranno stipolato qualsivoglia contratto tra vivi, in cui vi sia ingiunto obbligo di Messe, ò perpetue, ò à tempo lungo, che passi il decennio, ò anniversarii, ne debbano portare, e lasciare nota distinta nella nostra Segretaria, ò de nostri Successori nell'ufficio di Deputato à riconoscere gl'obblighi delle Messe, e riportarne la fede dell'esibizione da darsegli gratis, e parimente doppo quindici giorni, che havranno aperto, e pubblicato qualsivoglia Testamento, Codicillo, ò donazione causa mortis di qualsivoglia persona anche privilegiata, ò privilegiatissima, della quale se ne dovesse fare special menzione, benchè fosse Cardinale della S. R. C., dove siano ingiunti pesi di Messe, come sopra, debbano portare, e lasciare l'istessa nota alla medema Segretaria, e riportarne la fede dell'esibizione, sotto pena alli Trafigressori di venticinque feudi di oro da pagarsi per ciascheduna volta, che non haveranno adempito quanto di sopra si contiene, da applicarsi una metà all'Accusatore, il quale sarà tenuto segreto, e l'altra metà à poveri luoghi Pii, ed anche della sospensione, e privazione dell'ufficio, ed altre pene ad arbitrio della Santità Sua, alle quali pene faranno ancora tenuti li Notari Padroni per i loro Sostituti Giovani.

E di più vuole, e comanda, che tutti li Parochi, ò altri, che con qualsivoglia titolo esercitino cure d'anime, tanto amovibili, quanto perpetui Secolari, e Regolari, Confessori, Sacerdoti, e Religiosi di qualsivoglia Ordine, ed Istituto di qualunque Monastero, Convento, ò Ospizio di questa Città, doppo quindici giorni dalla morte di qualsivoglia persona, come sopra, che gl'havrà confidentialmente lasciato qualche obbligo di Messe perpetue, ò à lungo tempo, ò anniversarii, ò che in loro presenza secondo la disposizione della ragione Canonica, havrà disposto legati di Messe, come sopra, ne debbano portare, e lasciare la nota alla sopradetto Segretaria, e riportarne la fede dell'esibizione, come sopra, sotto pena à Secolari per ciascheduna volta, che mancaranno, di venticinque feudi d'oro da applicarsi, come sopra, ed à Regolari della privazione di voce attiva, e passiva, ed anche ad ambedue della sospensione dell'ufficio, ed altre pene ad arbitrio della Santità Sua.

In oltre comanda, che tutti li Camerlenghi, ed Ufficiali de i Capitoli di Patriarcali, Basiliche, e Collegiate di Roma, e tutti li Superiori, e Sopraintendenti, Rettori, Sagrestiani, e Cappellani di qualsivoglia Chiesa, tanto de Regolari, quanto de Secolari, e Monasteri di Monache, e Conservatorii, e tutti li Prefetti, Guardiani, Proveditori, ed altri Superiori di Confraternite, Oratorii, Adunanze, Congregazioni ed altri luoghi Pii Secolari in qualsivoglia modo nominati, benchè erette in Chiese, e Case Regolari, che in caso, che da qualsivoglia persona, come sopra, confidentialmente brevi manu; ò per scrittura privata gli fosse consegnata, ò in vita, ò in morte qualche somma di denaro di contante, ò qual-

che



1707.

che stabile, luogo di Monte credito, o qualsivoglia altro Capitale con peso di celebratione di Messe perpetue, o a lungo tempo, che passi il decennio, debbano deppo quindici giorni, che ne sarà seguita l'assegnata, portarne, e lasciarne la nota alla medesima Segretaria, e riportarne la fede dell'esibizione, come sopra, sotto pena a Trasgressori Secolari di venticinque scudi d'oro per ciascheduna volta da applicarsi nel modo sopra detto, ed alli Regolari della privazione di voce attiva, e passiva, & ad entrambi della sospensione, privazione del loro officio, ed altre pene ad arbitrio della Santità Sua.

Intendendo la medesima Santità Sua, che nel presente Editto s'intendano compresi i Parochi, Vicarii perpetui, o Manuali, o altri, che sotto qualsivoglia titolo habbiano l'esercizio di cura di anime, Confessori, Sacerdoti Secolari, e Regolari, Superiori, Prefetti, Guardiani, Soprintendenti, Notari, e Segretarii di qualsivoglia Chiesa, Confraternità o altro luogo Pio, benché fosse Nazionale, e che godesse qualunque privilegio, esenzione, o indulto Apostolico, benché fosse per titolo di dotazione, o fondazione, e per qualsivoglia altra causa, alle quali tutte la Santità Sua per la piena osservanza di quanto di sopra si contiene con la pienezza della sua autorità specialmente deroga.

Procuri per tanto ciascuno di prontamente adempire quanto nel presente Editto si contiene, per non incorrere nelle pene nel medesimo comminate, che contro i Trasgressori saranno puntualmente eseguite; Dichiarando, che il medesimo Editto pubblicato, ed affisso ne i soliti luoghi di Roma, obligarà tutti, come se a tutti fosse personalmente intimato, questo di primo Febraro 1707.

Giuseppe Domenico de Totis Deputato dalla Santità di N. Sig.

Paolo Fatii Not. A. C. e delle Sagre Congregazioni.

*Die, mense, & anno quibus supra supradictum Edictum affixum, & publicatum fuit ad valvas Curie, & in acie Campi Floræ, ac aliis locis consuetis, per me Angelum de Camillis Apostolicum Cursorem.*

Pro Mag. Curs. Sebastianus Vafellus Curs.

#### EDICTUM,

IV. Quo plura statuuntur, atque mandantur pro sedulo Missarum onerum adimplemento, eorumque in destinatis libris descriptione.

**A**Vendo la Santità di Nostro Sig. Papa Clemente XI. con Editto emanato sotto il primo di Ottobre 1704. già prescritto il metodo, che universalmente deve osservarsi nell'adempimento degli obblighi di Messe, tanto perpetue, quanto manuali; ed avendo con altro simil' Editto sotto il primo di Febraro 1707. providamente ordinato, che si diano nella nostra Segretaria le notizie de i nuovi pesi di celebrare negli Altari, o Chiese destinate da Testatori, o pii Benefattori; quindi è, che inerendo a gli accennati Editto con rinnovarne la puntuale osservanza sotto le medesime pene in essi contenute, e volendo con il suo santo zelo sempre più provvedere al totale adempimento de i sopranominati obblighi di Messe, per ordine espressamente datoci a bocca precisamente vuole, e comanda.

1708.

Che tutti li Capellani, e Sacerdoti, Canonici, Abbati, Rettori, Benefiziati, ed altri di qualsivoglia stato, grado, e condizione, anche privilegiati, e privilegiatissimi, delli quali sene dovesse fare speciale menzione, tanto Secolari, quanto Regolari di qualsivoglia Ordine, ed Istituto, comprese anche le undici Congregazioni, e li Padri Gesuiti, di qualunque Monastero, Convento, Ospizio, Oratorio, Chiesa, ed altro luogo Pio di quest' Alma Città di Roma, che hanno il peso di celebrare le Messe in un Altare certo, e determinato, debbano per l'avvenire celebrarle nel medesimo, e non in altro Altare, benché ugualmente, o più privilegiato. Ed acciò apparisca tale adempimento, doveranno li sudetti, che averanno celebrato, notare di proprio carattere la celebratione nel libro, che nelle Sagrestie si ritiene a tal' effetto con l'espressione dell'istesso Altare, come per esempio, se si hanno da celebrare la Messe nell'Altare di S. Francesco, devono scrivere di proprio carattere la celebratione in questa forma, cioè: *Ego N. celebravi ad Altare S. Francisci*: ovvero, essendo notato l'Altare nel foglio contrapposto, possono scrivere in questo modo: *Ego N. celebravi ad contrascriptum Altare*: e così doveranno fare di altro Altare, se Pobligo sarà in Altro Altare; altrimenti incorreranno ipso facto nella pena dieci scudi d'oro per ogni volta, che contraverranno, da applicarsi la metà all'Accusatore, e l'altra metà a luoghi Pii, ad arbitrio della Santità Sua, e saranno tenuti a celebrare di nuovo le Messe celebrate, o fatte celebrare in altro Altare, ovvero non notate nella forma già detta, come se non fossero in modo veruno adempite. E se faranno Regolari quelli, che in qualunque modo contraverranno a quanto nel presente Editto si contiene, incorreranno ipso facto nella pena della sospensione dall'ufficio, e della privazione della voce attiva, e passiva, ed anche tanto contro i sudetti Secolari, quanto Regolari si procederà ad altre pene, ancora maggiori, de arbitrio di Sua Santità. E contro i Sagrestiani, ed altri Soprintendenti alle Sagrestie, che non invigilaranno alla puntuale osservanza di tale adempimento, si procederà rigorosamente con simili, o altre pene, ad arbitrio di Sua Beatitudine.

Similmente ordina, e comanda, che le Messe perpetue dalla pia disposizione de' Fedeli lasciate da celebrarsi in una certa, e determinata Chiesa, non possano in conto alcuno celebrarsi, o farsi celebrare in altra Chiesa, e molto meno fuori di Roma, ancorché l'altra Chiesa tanto dentro la Città, quanto fuori, fosse dipendente dalla Chiesa, dove sono state destinate le Messe, o fosse della stessa Religione, e dell'istesso Istituto. E quelli, che in qualunque maniera contraverranno, incorreranno nel medesimo modo nelle pene già sopra espresse.

Finalmente essendosi ordinato sotto il primo di Ottobre 1704. nel sopranominato Editto, o Istruzione da osservarsi per l'adempimento degli obblighi delle Messe, che il libro delle Messe perpetue debba inta volarsi anno per anno, ed essere finito d'intavolarsi dentro il mese di Ottobre di ciaschedun'anno per l'anno avvenire, e nelli mesi di Novembre, e Dicembre esibirsi al Computista deputato dalla medesima Santità Sua; ed essendosi per l'esperienza riconosciuto, che l'esibirlo in detto tempo genera qualche confusione, ed incommodo, perche molti portandolo nel fine del mese di Dicembre, non possono poi subito per Pangustia del tempo, dentro in quale non può il Computista riconferire tanti libri, nel principio del nuovo anno riaverlo, & in conseguenza notare in esso la celebratione delle Messe, ma sono

forzati